



Servizi alla Comunità
TINTOLAVANDERIE



Dott. MACERONI Marco
Vice Direttore Generale
Direzione Mercato
Via Sallustiana, 53
00187 Roma

Gentile Direttore,

a seguito di numerose segnalazioni in merito all'esercizio non regolare dell'attività di lavanderia self service, desideriamo ricevere dalla sua Divisione alcuni chiarimenti sul corretto svolgimento di questa attività.

Anzitutto, va premesso che per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006).

Mentre la lavanderia a gettoni è un'impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79, comma 1-bis, del D.lgs. n. 59 del 2010).



Servizi alla Comunità
TINTOLAVANDERIE



Ora, poiché il meccanismo immaginato dal Legislatore è simile a quello degli autolavaggi self service per cui il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono, la lavanderia self service è tenuta soltanto all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 64 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista per le industrie pericolose ed i mestieri rumorosi e incomodi.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, ha precisato che “presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all'impresa. L'assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.”

Tuttavia, nella prassi, l'esercizio dell'attività si discosta dal modello descritto, in quanto molto spesso nelle lavanderie self service è presente un addetto che fornisce assistenza alla clientela proponendo anche servizi aggiuntivi al lavaggio quali stireria, sartoria e ritiro e consegna dei capi.

Dalla presenza di uno o più addetti si desume che non è l'utente ad accedere direttamente alle macchine ed effettuare autonomamente il lavaggio, ma vi provvederà una persona che avrà il compito di stirare e consegnare la merce. Quindi l'attività non è più di semplice lavanderia a gettoni, bensì di tintolavanderia vera e propria, svolta senza i requisiti richiesti dalla legge.



Servizi alla Comunità
TINTOLAVANDERIE



Al riguardo, il MISE, con il parere n. 18008 del 9 febbraio 2015, ha ritenuto necessaria la nomina di un responsabile tecnico anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo il caso, in applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in cui l'attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.

Tale concetto è stato ripreso anche dal successivo parere n. n. 18690 del 20 gennaio 2017 in riferimento alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un'impresa esercente l'attività di lavanderia self service intenda offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi, quale quello di stireria.

Si ribadisce, inoltre, che la corretta applicazione della disciplina spetta in primo luogo al Comune di interesse attraverso l'attivazione di controlli sulle attività abusive. In questo senso, il mancato controllo da parte degli Enti locali ha determinato un'assenza di misure sanzionatorie a carico delle imprese responsabili e un aumento della concorrenza sleale a scapito degli operatori che invece operano con regolarità.

Appare chiaro che il mancato rispetto delle norme in materia sanitaria, delle disposizioni sugli orari di apertura e chiusura al pubblico, nonché la presenza di personale non autorizzato né in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge n. 84/2006, configurano un esercizio abusivo dell'attività di tintolavanderia da parte delle lavanderie self-service e che l'utilizzo di macchinari e sostanze detergenti da parte di operatori non qualificati potrebbe mettere a rischio la salute dei potenziali clienti, oltretutto degli stessi addetti.



Servizi alla Comunità
TINTOLAVANDERIE



In questo quadro, l'incertezza sull'efficacia dello strumento sanzionatorio contribuisce ad indebolire l'effettiva tutela delle imprese regolari operanti nel settore delle tintolavanderie, rischiando di rendere poco incisivi anche gli strumenti che il diritto mette loro a disposizione per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Preso atto che le lavanderie self service effettuano una o più prestazioni aggiuntive quali: lavaggi a secco, trattamenti di smacchiatura, stireria, magazzinaggio, ritiro e riconsegna ed altre ricadenti nella sfera della tipologia "tradizionale", è necessario richiedere loro il rispetto dei requisiti previsti dalla legge 84/2006 e farle rientrare nell'ambito di applicazione delle tintolavanderie.

Pertanto, al fine di rimuovere le criticità derivanti dalla normativa di riferimento e dalle successive interpretazioni, chiediamo a codesto rispettabile Ministero di fornire una chiara interpretazione della fattispecie di lavanderia self service, descrivendone l'ambito di applicazione, i limiti e le differenze rispetto alla tipologia tradizionale di tintolavanderia.

Confidando nell'accoglimento della nostra segnalazione e proposta, dichiarandoci a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Francesco LOPEDOTA

Carlo ZANIN